

COMUNE DI LUNGAVILLA (Prov. Pavia)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, contenente almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che sono stati considerati gli effetti della legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) che al comma 42 prevede anche per il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali, fatta eccezione per la TARI.

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2017-2019 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2015)	€. 225.977,19

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti".

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2016)	€ 285.362,79		
Gettito previsto nel triennio	2017	2018	2019
	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00

Riferimenti legislativi

Le disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 continuano a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

L'esenzione si applica, altresì, ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Già dal 2016 in seguito alla modifica dell'art. 13 comma 2 D.L. 201/11 è stata abrogata la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e al comma 3, prima della lettera a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione:

"...per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

Ai sensi dell'art. 1 commi 21 - 22 – 23 e 24 L. 208/2015, relativi alla rideterminazione delle rendite catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare escludendo dalla stesse il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, il Comune registrerà una perdita di gettito compensata da un apposito contributo definito dal Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Determinazione delle aliquote

L'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; pertanto sono state riconfermate le aliquote dell'anno precedente.

Nella determinazione delle aliquote IMU è rispettata la disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze	4,3 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai	10,6 per mille, con

parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	riduzione del 50 per cento della base imponibile
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10)	8,1 per mille
Altri fabbricati	10,6 per mille
Terreni agricoli ed incolti	9,1 per mille
Aree edificabili	10,6 per mille

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2015)	€. 70.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2016)	€. 30.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2017	2018	2019
	€. 30.000,00	€. 30.000,00	€. 30.000,00

Riferimenti legislativi

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'art. 1 Legge 208 del 28.12.2015, comma 14 lettera a) dispone che la TASI risulta "... a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

In seguito alla modifica dell'art. 13 comma 2 D.L 201/11 è stata abrogata la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e al comma 3, prima della lettera a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione:

"...per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

La disposizione di cui all'art. 1 comma 14 lettera c) della L 208/2015 prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, un'aliquota ridotta allo 0,1 per cento con la facoltà per i comuni di modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

L'art. 1 commi 21 - 22 - 23 e 24 L. 208/2015, relativi alla rideterminazione delle rendite catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare escludendo dalla stesse il valore dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, determina per il Comune una perdita di gettito compensata da un apposito contributo definito dal Ministro dell'Interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La Legge 147/2013, art. 1 prevede:

- al comma 675, che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai commi 676 e 677, che il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 677 che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di

immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

L'art. 1, comma 28, L. 208/2015 dispone la possibilità di mantenere, limitatamente agli immobili non esentati, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 nella stessa misura applicata per l'anno 2016.

Determinazione delle aliquote

L'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune.

I servizi indivisibili, ossia quelli per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, forniti dal Comune alla collettività e i relativi costi sono stati individuati come di seguito:

Oggetto	Spesa prevista nel B.P. 2017
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale Missione 10 – Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”	75.600,00
Illuminazione pubblica Missione 10 – Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”	95.000,00
Verde pubblico Missione 9 – Programma 2 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”	69.600,00
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali Missione 1 – Programma 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”	24.000,00
Servizi alla persona Missione 12 – Programma 7 “Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali”	53.440,00

Le aliquote determinate per l'applicazione della TASI sono le seguenti:

Aliquota base	0 per mille
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze ed unità immobiliari ad essa assimilata	ESENTE
Aliquota abitazione principale, relative pertinenze categorie cat. A/1 – A/8 e A/9	1,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/1993 e successive modificazioni	1 per mille
Aliquota aree fabbricabili	0 per mille
Aliquota fabbricati categoria D (ad esclusione D/10)	2,5 per mille

E' determinata la riduzione del 50% dell'imposta per gli immobili inagibili o non utilizzabili come definiti ai fini IMU.

Limitatamente agli immobili di cat. D e ai Fabbricati rurali strumentali, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, nel caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso, la quota di imposta dovuta dall'occupante è pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'immobile nella misura del 90% (novanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

La percentuale dei costi dei servizi indivisibili, come definita dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, coperti nel 2017 con la TASI è pari al 9,44 per cento.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2015)	€ 298.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2016)	€ 294.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2017	2018	2019
	€ 294.000,00	€ 294.000,00	€ 294.000,00

Riferimenti legislativi

La legge n. 147/2013, modificata dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), commi da 641 a 668 dell'articolo 1 contengono la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

La TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, dato che l'ente non ha realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti per l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666).

Determinazione delle tariffe

L'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI) per la quale vige l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio.

Il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, predisposto da A.S.M. Voghera S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale, in accordo con il Comune, riporta costi complessivi per l'anno 2017 di € 294.057,14, così ripartiti:

COSTI FISSI € 174.172,51
COSTI VARIABILI € 119.884,63

Le tariffe sono state determinate nel modo seguente:

- per la suddivisione tra parte fissa e parte variabile è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, utilizzando le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario, determinando nella misura del 59,23% la parte fissa e del 40,77% la parte variabile;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 - **costi fissi:** in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 85,40% e utenze non domestiche 14,60%, è stato effettuato mantenendo invariate le quote di riparto storicamente utilizzate anche ai fini del calcolo della TARSU-TARES;
 - **costi variabili:** la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 85,40% e il 14,60%) è stata effettuata basandosi sul medesimo criterio utilizzato per il riparto dei costi fissi.
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, in linea generale entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle ad eccezione della categoria di utenze non domestiche n. 9 di cui all'allegato B) del Regolamento Comunale per le quali si è usufruito della deroga prevista per le annualità 2014, 2015 e 2016 dall'art. 1 comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;

- I costi fissi sono stati determinati considerando una quota pari al 50% del costo del personale così come specificato al punto 2.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, che prevede che tale voce di spesa vada computata tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante vada inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG);
- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche sono quelli definiti dal DPR n° 158/1999 per i comuni del Nord Italia con meno di 5000 abitanti. Per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa; per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere un'omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori.
- Le seguenti scadenze di pagamento per la TARI 2017 sono previste come di seguito indicato:

1^ Rata	30.06.2017
2^ Rata	31.08.2017
3^ Rata	31.10.2017
Pagamento in unica soluzione	30.06.2017

Di seguito si riportano le tariffe:

TARI UTENZE DOMESTICHE		
N* componenti nucleo familiare	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA
	Euro/m ²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,810304	40,30
Famiglie di 2 componenti	0,945355	94,03
Famiglie di 3 componenti	1,041820	120,90
Famiglie di 4 componenti	1,118992	147,77
Famiglie di 5 componenti	1,196164	194,78
Famiglie di 6 o più componenti	1,254042	228,37

TARI - UTENZE NON DOMESTICHE				
Categoria		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6255	0,4322	1,0577
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,9811	0,6741	1,6552
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,7358	0,5043	1,2401
4	Esposizioni, autosaloni	0,5273	0,3653	0,8927
5	Alberghi con ristorante	1,6311	1,1248	2,7559
6	Alberghi senza ristorante	1,1160	0,7708	1,8868
7	Case di cura e riposo	1,2264	0,8429	2,0692
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,3858	0,9571	2,3429
9	Banche ed istituti di credito	1,0669	0,7379	1,8048
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,3613	0,9386	2,2998
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,8641	1,2813	3,1453
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,2754	0,8748	2,1502
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,4226	0,9756	2,3982
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,1160	0,7718	1,8878
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3367	0,9180	2,2547

16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,9357	4,0825	10,0182
17	Bar, caffè, pasticceria	4,4640	3,0688	7,5329
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,9188	2,0119	4,9307
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,2008	2,2034	5,4042
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,4318	5,1168	12,5486
21	Discoteche, night club	2,0113	1,3842	3,3954

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2015)	€ 146.000,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2016)	€ 146.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2017	2018	2019
	€ 146.000,00	€ 146.000,00	€ 146.000,00

Riferimenti legislativi

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è stata istituita con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3).

Determinazione delle aliquote

L'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilisce:

- la possibilità di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011).

L'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali.

Pertanto sono state confermate le medesime aliquote in vigore nell'anno precedente, senza alcuna soglia di esenzione, e rimane confermata la modulazione degli scaglioni di reddito imponibile, come approvata e modificata con deliberazioni consiliari n. 16 del 16/07/2012 e n. 23 del 27/09/2012:

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUTA %
Scaglione da 0 a 15.000 euro	0,40
Scaglione oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,45
Scaglione oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,50
Scaglione oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,55
Scaglione oltre 75.000 euro	0,60

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2015)	€. 9.300,00		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2016)	€. 9.300,00		
Gettito previsto nel triennio	2017	2018	2019
	€. 9.300,00	€. 9.300,00	€. 9.300,00

Riferimenti legislativi

La tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.) è regolamentata dalle disposizioni contenute nel Capo II del D.lgs. 15/11/1993, n. 507, nel testo modificato con il D.Lgs. 28/12/1993, n.566.

Determinazione delle aliquote

L'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali.

Pertanto, sono confermate per l'anno 2017, le vigenti tariffe per le occupazioni permanenti e temporanee della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA AL METRO QUADRATO IN EURO	
		CATEGORIA I	CATEGORIA II
1	occupazione ordinaria del suolo comunale	20,00	18,00
2	occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (riduzione 30%)	14,00	13,00
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione obbligatoria al 30%)	6,00	5,00

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20% fino ai 30 giorni e del 40% oltre i 30 giorni.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA AL METRO QUADRATO IN EURO	
		CATEGORIA I	CATEGORIA II
2.1	occupazione ordinaria del suolo comunale	1,29	1,16
2.2	occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale. (Riduzione del 30%)	0,90	0,81
2.3	occupazione con tende e simili. (Riduzione tariffa al 30%). Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa.	0,39	0,35
2.4	occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1,29	1,16
2.5	occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione del 50%)	0,64	0,58
2.6	occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell'80%)	0,26	0,23
2.7	occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	1,29	1,16
2.8	occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Riduzione del 50%)	0,64	0,58

2.9	occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	0,26	0,23
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente; la riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%	0,64	0,58

Tariffe relative alle occupazioni permanenti:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFE IN EURO
3.1	occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, e quelle esercenti attività similari di servizi medesimi.	0,65 per utente

Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre al canone di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	TARIFFA IN EURO	
		CATEGORIA I	CATEGORIA II
5.1	occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:		
	- fino a 1 Km. lineare - superiore a 1 Km. lineare	5,94 8,91	5,35 8,02
5.2	occupazioni di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:		
	a) del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:		
	fino a 1 Km lineare	7,72	6,95
	superiore a 1 Km lineare	11,58	10,42
	b) del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:		
	fino a 1 Km lineare	8,91	8,02
superiore a 1 Km lineare	13,36	12,03	
c) del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:			
fino a 1 Km lineare	11,88	10,69	
superiore a 1 Km lineare	17,82	16,04	

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA IN EURO	
		CATEGORIA I	CATEGORIA II
a	Centro abitato	36,15	32,54
b	Zona limitrofa	30,99	27,89
c	Sobborghi e zone periferiche	18,08	16,27
d	Frazioni	5,94	5,35

La tassa è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 lt.

Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1000 lt. o frazione di 1000 lt. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1000 lt. o frazione di 1000 lt. degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti al canone di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA IN EURO	
		CATEGORIA I	CATEGORIA II
a	Centro abitato	11,88	10,69
b	Zona limitrofa	8,78	7,90
c	Frazioni sobborghi e zone periferiche	5,94	5,35

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Principali norme di riferimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2015)	Gestione associata all'Unione		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (2016)	€. 2.350,00		
Gettito previsto nel triennio	2017	2018	2019
	€. 2.350,00	€. 2.350,00	€. 2.350,00

Riferimenti legislativi

L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono disciplinate dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Determinazione delle aliquote

L'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali.

Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono state determinate come segue:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ				
ORDINARIA E LUMINOSA Tabella 1 (art.7 c.6 e 7, art.12)	Pubblicità ordinaria (tariffa annua per metro quadro)			
	Superficie	Pubblicità ordinaria		Luminosa o illuminata
	fino a mq 5,5	Euro	11,36	Euro 22,72
	da mq 5,5 a mq8,5	Euro	17,04	Euro 34,09
	oltre mq 8,5	Euro	22,72	Euro 45,45
<i>Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente</i>				
CON VEICOLI Tabella 2 (art.13, c.1)	Pubblicità effettuata con veicoli in genere (tariffa annua per metro quadro)			
	Interna	Euro	11,36	
	Esterna	Euro	11,36	fino a mq 5,5
		Euro	17,04	da mq 5,5 a mq8,5

	Euro	22,72	oltre mq 8,5
<i>Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento</i>			
SU AUTOVEICOLI Tabella 3 (art.13, c.1)	Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli (tariffa annua per metro quadro)		
	Euro	49,58	per autoveicolo con portata inferiore a 3000 kg
	Euro	74,37	per autoveicolo con portata superiore a 3000 kg
	Euro	24,79	per autoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie
<i>Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.</i>			
PANNELLI LUMINOSI Tabella 4 (art.14, c.1, 2, 3)	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa annua per metro quadro)		
	Euro	16,53	effettuata per conto proprio dall'impresa
	Euro	33,05	effettuata per conto terzi
<i>Per periodi non superiori a tre mesi la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione</i>			
CON PROIEZIONI Tabella 5 (art.14, c.4, 5)	Pubblicità effettuata con proiezioni (tariffa giornaliera)		
	Euro	2,06	<i>Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera dopo tale periodo è ridotta del 50 per cento</i>
CON STRISCIONI Tabella 6 (art.15, c.1)	Pubblicità con striscioni		
	Euro	11,36	tariffa per mq e per periodi di giorni 15 o frazioni
CON AEROMOBILI Tabella 7 (art.15, c.2)	Pubblicità con aeromobili		
	Euro	49,58	tariffa per ogni giorno o frazione
CON PALLONI FRENATI Tabella 8 (art.15, c.3)	Pubblicità con palloni frenati		
	Euro	24,79	tariffa per ogni giorno o frazione
CON ALTRI MEZZI Tabella 9 (art.15, c.4)	Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone circolanti con cartelli o altro		
	Euro	2,06	tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione
CON AMPLIFICATORI Tabella 10 (art.15, c.4)	Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori		
	Euro	6,20	tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			
Misura del diritto per ciascun foglio fino a cm70x100 (art.19)			
Per i primi 10 giorni		Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	
Euro	1,03	Euro	0,31
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento			
Per i manifesti costituiti da otto fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%			
Per le affissioni d'urgenza, notturne e festive è dovuta la maggiorazione del 10 per cento con un minimo di Euro 25,82 a commissione (art.32. comma 9 D. Lgs. N507/1993)			

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

Sono previsti a bilancio euro 30.000,00 quale recupero evasione tributaria. L'attività viene svolta dall'ufficio tributi comunale.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale è un meccanismo volto a redistribuire le risorse di finanza pubblica sul territorio, in misura tale da tendere all'invarianza di fondi disponibili rispetto alla massa di entrate locali (da fiscalità e da trasferimenti) previgente, al netto delle riduzioni via via introdotte dalle manovre finanziarie e dai decreti di spending review.

Il fondo è alimentato da quote del gettito IMU dei Comuni e viene redistribuito fra i Comuni stessi sulla base di vari parametri definiti dalla norma istitutiva e dalle successive modifiche ed integrazioni, con l'obiettivo anzidetto dell'invarianza tendenziale di risorse.

Con apposito decreto verranno quantificate le risorse da destinare ad ogni Ente.

Il fondo di solidarietà è stato, pertanto quantificato in €. 396.000,00.

Proventi sanzioni codice della strada

E' stata inserita in bilancio una previsione di entrata per violazioni al Codice della Strada pari a €. 2.000,00 di cui:

Proventi ex articolo 208 CdS:	€ 1.800,00
Proventi ex articolo 142 CdS:	€ 200,00

Altre entrate di particolare rilevanza

Contributi e rimborsi provenienti dallo Stato:

	2017	2018	2019
Fondo contributi agli investimenti	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00
5 per mille IRPEF	€ 1.060,00	€ 1.060,00	€ 1.060,00
Rimborsi per consultazioni referendarie o politiche	€ 2.450,00	€ 3.000,00	€ 21.000,00

Contributi e rimborsi provenienti dalla regione Lombardia:

	2017	2018	2019
Contributo in 35 annualità per opere alla fognatura e al depuratore	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00
Contributo per Riserva Stagni	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00

Contributi e rimborsi provenienti da altri Comuni:

	2017	2018	2019
Servizio di segreteria convenzionato	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Paini di zona – Servizi assistenziali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

E' inoltre prevista un'entrata trasferita da Pavia Acque Scarl per rimborso oneri mutui sistema idrico integrato

2017	2018	2019
€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00

Proventi da servizi pubblici

Gli introiti derivanti dall'erogazione di servizi pubblici a domanda individuale sono stati iscritti a bilancio sulla base dell'andamento storico dell'utenza e delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale, sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti. Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2017 è pari al 60,60%.

Agli introiti di questi servizi, e a quelli di altri di minore significatività, vanno aggiunti i diritti riscossi dall'ente per l'attività amministrativa ed istruttoria (atti, certificati, pratiche edilizie, etc.).

Per gli anni successivi al 2017, ove non prevista una diversa dinamica dell'utenza, le entrate iscritte a bilancio restano invariate.

Proventi dalla gestione dei beni

Le entrate dalla concessione dell'utilizzo di cespiti demaniali o patrimoniali dell'ente sono:

	2017	2018	2019
Concessioni cimiteriali	€. 10.600,00	€. 3.000,00	€. 3.000,00
Servizio di illuminazione votiva	€. 1.050,00	€. 1.050,00	€. 1.050,00
Locazione e concessione beni patrimoniali	€. 52.700,00	€. 52.700,00	€. 52.700,00

Rimborsi e altri proventi

Le principali poste di entrata corrente non rientranti nelle altre tipologie sono:

risarcimenti e altri proventi € 5.000,00

servizi cimiteriali € 10.000,00

Trasferimenti e contributi in conto capitale

In applicazione del principio sperimentale applicato della contabilità finanziaria, i trasferimenti in conto capitale ed i contributi agli investimenti devono essere iscritti nel bilancio dell'ente secondo la loro esigibilità o secondo il programma temporale di erogazione contenuto nell'atto di concessione.

Nel bilancio 2017-2019, non sono previsti contributi di cui il Comune di Lungavilla è o potrà essere beneficiario.

Alienazioni beni patrimoniali

Per il triennio 2017/2019 non sono previsti i introiti per alienazione di beni.

Proventi da permessi a costruire

I proventi da concessioni edilizie e simili vengono imputati al bilancio secondo il principio di competenza finanziaria potenziata e, quindi, sulla base delle scadenze previste per il loro versamento. La quantificazione dell'entrata è avvenuta tenendo conto delle pratiche già in fase di istruzione, nonché delle potenzialità edificatorie derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti

2017	2018	2019
€. 40.000,00	€. 40.000,00	€. 40.000,00

1.2. Le spese²

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Spese di personale

L'Assemblea Unionale con proprio atto n. 24 del 17/12/2016, ha approvato il documento predisposto dal tavolo tecnico per la definizione dei vari aspetti afferenti la procedura di scioglimento, determinando, in merito al personale dipendente il rientro del personale ai Comuni di provenienza, sulla base dello Statuto Unionale e delle convenzioni stipulate a suo tempo tra gli enti associati e l'unione stessa; pertanto dal 01 gennaio 2017 i seguenti dipendenti, dall'organico di Agora' Unione di Comuni, risultano in carico al COMUNE DI LUNGAVILLA:

Dipendente	Cat/Po s.	Qualifica	Tipologia	Tempo
BRUSA MARIA ASSUNTA	D3	ISTRUTTORE DIR.	RUOLO	TEMPO INDETERMIN.
GANDINI MARIA ELENA	D2	ISTRUTTORE DIR.	RUOLO	TEMPO INDETERMIN.
ALBINI MICHELA	C3	ISTRUTTORE	RUOLO	TEMPO INDETERMIN.
STRADA MARIAGRAZIA	C3	ISTRUTTORE	RUOLO	TEMPO INDETERMIN.
CIMINO GIUSEPPE	B4	ESECUTORE AUTISTA SCUOLABUS	RUOLO	TEMPO INDETERMIN.
COSTA TIZIANO	C3	ISTRUTTORE	RUOLO	TEMPO INDETERMIN.
VIOLA MAURA	C3	ISTRUTTORE	RUOLO	TEMPO INDETERMIN.
ZANOTTI MARCO	C3	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	RUOLO	TEMPO INDETERMIN.

La spesa complessivamente prevista per il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti, e per i relativi oneri contributivi e previdenziali, è quantificata in € 496.000,00 per l'anno 2017. La spesa rimane costante anche per gli anni successivi.

Imposte e tasse

Le componenti negative del bilancio afferenti i tributi passivi sono l'IRAP che l'ente è tenuto a versare alla Regione secondo il sistema retributivo, ovvero in proporzione agli emolumenti erogati al personale dipendente.

Gli altri stanziamenti per tributi passivi, di importo meno significativo, riguardano la tassa di possesso degli automezzi, alcuni canoni demaniali, imposta di bollo e di registro.

Acquisto di beni e di servizi

Gli importi degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi sono stati iscritti a bilancio secondo i programmi di spesa definiti dai responsabili dei centri di gestione, sulla base degli indirizzi forniti dall'amministrazione, tenendo conto dei contratti in essere, anche a valenza pluriennale.

In materia di obblighi di contenimento della spesa, le norme di cui all'articolo 6 del D.L. 31 maggio

² Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

2010, n. 78, dell'articolo 5 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, sono rispettate facendo riferimento al complesso delle voci soggette a riduzione, tenuto conto dei principi di autonomia in materia di destinazione della spesa sanciti dalle pronunce di:

Corte dei Conti, Sezione Lombardia, pareri n. 1075/2010 e n. 1076/2010

Corte dei Conti, Sezione Liguria, parere n. 7/2011

Corte Costituzionale, sentenza n. 139/2012

Trasferimenti correnti

La spesa per trasferimenti iscritta a bilancio comprende diverse tipologie di intervento, fra cui, in particolare:

A istituzioni	2017	2018	2019
Quota per Commissione Elettorale Mandamentale di Casteggio	€. 1.700,00	€. 900,00	€. 900,00
Quota per il Centro per l'Impiego di Voghera	€. 600,00	€. 600,00	€. 600,00
Ist. Comprensivo di Bressana Bottarone per funzioni A.T.A. e per i Progetti di Offerta Formativa	€. 8.100,00	€. 8.100,00	€. 8.100,00
Quota di partecipazione al Sistema Bibliotecario di Voghera	€. 1.500,00	€. 1.500,00	€. 1.500,00
Quota di partecipazione ai Piani di Zona di Casteggio	€. 9.840,00	€. 9.840,00	€. 9.840,00
Quota di partecipazione per la funzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Casteggio	€. 1.500,00	€. 1.500,00	€. 1.500,00

A famiglie (attraverso vari istituti disciplinati dai regolamenti comunali)	2017	2018	2019
Riduzioni sul pagamento della TASI	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00
Contributi a famiglie bisognose	€. 11.500,00	€. 11.500,00	€. 11.500,00

A associazioni di volontariato, sportive e di promozione sociale e del territorio	2017	2018	2019
Contributo alla scuola materna	€. 11.500,00	€. 11.500,00	€. 11.500,00
Contributi ad associazioni sportive	€. 4.000,00	€. 4.000,00	€. 4.000,00
Contributi a enti e associazioni per assistenza	€. 16.500,00	€. 16.500,00	€. 16.500,00

Ammortamento di mutui e prestiti

La spesa per ammortamento di mutui e prestiti è iscritta a bilancio con due distinte allocazioni:

al titolo 1 sono previsti gli oneri a titolo di interessi passivi;

al titolo 4 è previsto il rimborso delle quote capitale:

Di seguito la spesa derivante dai piani di ammortamento vigenti dei mutui contratti dall'ente comprensiva altresì della previsione di spesa per gli eventuali altri mutuo che l'ente prevede di assumere nel triennio di riferimento:

	2017	2018	2019
Quota interessi	€. 56.452,63	€. 53.726,94	€. 50.883,84
Quota capitale	€. 55.500,00	€. 58.000,00	€. 60.000,00

Oneri straordinari ed altre spese correnti

Nella parte corrente del bilancio, sono infine iscritte le spese che non rientrano in alcuna delle classificazioni tipiche, di cui ai punti precedenti:

rimborsi per somme versate in eccedenza (tributi o altre entrate) euro 1.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede, per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
		2016	2017	2018	2019
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	85%	100%
	Non sperimentatori				
RENDICONTO	Tutti gli enti	55%	70%	85%	100%

L'ente si è avvalso di tale facoltà.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Tip/Cat/Cap.	DESCRIZIONE	FCDE	Motivazione
	Tassa rifiuti	SI	
	Proventi recupero evasione tributaria	SI	
	Proventi sanzioni codice della strada	SI	

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:

- o **metodo A:** media semplice;

Nelle schede allegata è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo

BILANCIO 2017

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2017 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
142	Tassa rifiuti		294.000,00		
110	Proventi recupero evasione tributaria		30.000,00		
561	Proventi sanzioni codice della strada		2.000,00		
TOTALE			326.000,00	70	8.370,00

BILANCIO 2018

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2018 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
142	Tassa rifiuti		294.000,00		
110	Proventi recupero evasione tributaria		30.000,00		
561	Proventi sanzioni codice della strada		2.000,00		
TOTALE			326.000,00	85	10.163,00

BILANCIO 2019

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2019 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
142	Tassa rifiuti		294.000,00		
110	Proventi recupero evasione tributaria		30.000,00		
561	Proventi sanzioni codice della strada		2.000,00		
TOTALE			326.000,00	100	10.163,00

In sede di assestamento generale del bilancio il fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere riproporzionato agli stanziamenti di bilancio effettivi.

In sede di rendiconto il ricalcolo della congruità delle quote accantonate al fondo deve avvenire senza gli abbattimenti consentiti, per gli anni 2017/2019 in sede di previsione, e uno stanziamento eccessivamente ridotto potrebbe quindi condurre alla formazione di un disavanzo di amministrazione.

Fondi di riserva

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente €. 4.500,00 per il 2017, €. 4.500,00 per il 2018 e €. 4.500,00 per il 2019. Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 4.500,00, nel rispetto della percentuale prevista dalla legge nella misura minima dello 0,2% delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**.

1.3 PREVISIONI DI CASSA

In applicazione delle normative sull'armonizzazione contabile, nel primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione vengono inserite, accanto alle previsioni di competenza, anche quelle di cassa, che indicano le somme che si prevede di incassare e di pagare nel corso di tale esercizio.

Per la parte corrente, tali previsioni sono generalmente pari alla somma dei residui presunti e degli stanziamenti di competenza, al netto della quota che si prevede confluirà nel fondo pluriennale vincolato. Per il titolo 2 della spesa, invece, gli stanziamenti di cassa sono intesi come autorizzazione ad effettuare pagamenti, e quantificati in misura tale da garantire il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

L'evoluzione programmata del fondo cassa, sulla base degli stanziamenti iscritti nell'esercizio 2017 del bilancio, è la seguente:

Fondo di cassa presunto al 01/01/2017	€ 196.223,94
Previsioni di cassa entrata	€ 2.416.657,97
Previsioni di cassa spesa	€ 2.555.435,93
Fondo di cassa presunto al 31/01/2017	€ 57.445,98

1.4 RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Risultato di amministrazione al 31/12/2016	€ 62.002,17
Fondo pluriennale vincolato iniziale 2016	€ 86.596,40
Entrate già accertate 2016	€ 1.556.277,84
Entrate già impegnate 2016	€ 1.606.100,90
Variazione dei residui attivi nell'esercizio 2016	€ 1.514,30
Variazione dei residui attivi nell'esercizio 2016	
Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione 2017	€ 100.289,81
Di cui:	
F.C.D.E. al 31/12/2016	€ 8.370,00
Altri accantonamenti o vincoli	€ 0,00
Totale parte disponibile	€ 91.919,81

1.5 Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2017-2019 sono previsti i seguenti investimenti:

Capitolo uscita	Tipologia	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
11835	Lavori alle strade e ai marciapiedi	€ 89.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Alienazioni			
Contributi da altre A.P.			
Proventi permessi di costruire e assimilati	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
Altre entrate Tit. IV e V			
Avanzo di amministrazione	€ 50.000,00		
MUTUI			
TOTALE	€ 89.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00

1.6 ESPOSIZIONI FINANZIARIE INDIRETTE

GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE

Non esistono garanzie principali o sussidiarie prestate dal Comune di Lungavilla a favore di enti o altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha attualmente in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

1.7 SOGGETTI PARTECIPATI DALL'ENTE

ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Il Comune di Lungavilla non si avvale di enti strumentali.

SOCIETÀ PARTECIPATE

Il Comune di Lungavilla non detiene partecipazioni in società

1.8 ALTRE INFORMAZIONI

Non vi sono altre informazioni rilevanti per l'interpretazione del bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gandini Maria Elena